

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Federica Lusenti  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli  
Dott. David Coi  
Dott. Daniele Pecora  
Dott.ssa Veronica Praudi

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

Reggio Emilia, lì 15/03/2022

## CIRCOLARE N. 22/2022

### Approfondimento

#### **Oggetto: Esclusioni dall'obbligo di comunicazione del lavoro autonomo occasionale**

L'art. 13 della legge n. 215/2021 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale per i committenti che operano in qualità di imprenditori (si veda la nostra circolare 5/2022).

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 già oggetto di specifica comunicazione preventiva;
- le **prestazioni occasionali** di valore complessivamente non superiore ad Euro 5.000 annui di cui all'art. 54-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50;
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Con la Nota 1.3.2022 n. 393 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono escluse dall'obbligo in esame anche:

- le prestazioni che si estrinsecano nell'assunzione di obbligazioni generiche di permettere (ad esempio le prestazioni di concessione d'uso dell'immagine da parte di atleti che indossano capi di abbigliamento in eventi e occasioni varie al fine di sponsorizzare il marchio di un'azienda);
- le attività di volontariato per le quali è previsto solo un rimborso spese;
- le prestazioni delle guide turistiche, le prestazioni occasionali rese da traduttori/interpreti/docenti di lingua e le consulenze scientifiche rese dai medici, in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- le prestazioni occasionali rese in smartworking al fuori del territorio italiano da soggetti non residenti in Italia, in quanto svolte all'estero.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)